

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3843/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (\*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3753/89 (\*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (\*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 13 al 19 dicembre 1989 per la lira italiana e lo scudo portoghese inducono, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modi-

ficare gli importi compensativi monetari applicabili all'Italia e al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Italia» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Portogallo» della parte 7ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(\*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(\*) GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

(\*) GU n. L 369 del 18. 12. 1989, pag. 1.

(\*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(\*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.